

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

Prot. n. 2118

IL PRESIDENTE

VISTI

gli artt. 12, 12 *bis* e 12 *ter* dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, adottato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 26 febbraio 2008 e approvato con D.M. del 7 aprile 2008;

il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri ("Codice") approvato dall'Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d'atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni;

l'istanza di arbitrato presentata dalla Juventus F.C. SpA nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della F.C. Internazionale Milano SpA, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport ("Tribunale") al n. 1930 dell'11 agosto 2011;

RILEVATA

la comparizione delle parti, all'udienza convocata per il giorno 9 settembre 2011, nelle persone del Presidente Dott. Andrea Agnelli, dell'Avv. Michele Briamonte, dell'Avv. Luigi Chiappero e del Prof. Pasquale Landi, per la Juventus F.C. SpA; dell'Avv. Luigi Medugno, coadiuvato dal Dott. Matteo Annunziata, per la Federazione Italiana Giuoco Calcio; dell'Avv. Prof. Luisa Torchia, del Prof. Avv. Angelo Capellini e del Prof. Avv. Adriano Raffaelli, per la F.C. Internazionale Milano SpA;

RITENUTO

che è eccepita dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla F.C. Internazionale Milano SpA, in questa sede, ai sensi dell'art. 19 del Codice, "la manifesta incompetenza a conoscere in sede arbitrale della lite" del Tribunale adito, avente a oggetto la controversia diritti indisponibili e interessi legittimi di spettanza dell'Alta Corte di giustizia sportiva ("Alta Corte");

che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale di questo Tribunale, l'incompetenza manifesta si lascia ravvisare solo quando risulti *ictu oculi* - e, perciò, al di fuori di qualunque dubbio ed incertezza - la carenza di *potestas decidendi* del Tribunale adito;

CONSIDERATO che, nella specie, la società Juventus F.C. SpA sembra fondare la sua pretesa sul parere espresso in data 24 luglio 2006 dalla Commissione nominata dal Commissario straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Avv. Guido Rossi - parere che il detto Commissario ha dichiarato di condividere e di far proprio - nel quale è stabilito, tra l'altro, che il titolo di campione d'Italia, negli anni nei quali le squadre partecipanti al campionato avessero sopportato penalizzazioni, sarebbe stato riconosciuto alla squadra prima classificata dopo l'applicazione dei predetti interventi punitivi. Con salvezza, peraltro - si aggiunge nel parere - del "potere discrezionale" della Federazione Italiana Giuoco Calcio di non procedere all'assegnazione del detto titolo se, alla luce di "criteri di ragionevolezza e di etica sportiva", fossero emersi "ancorché senza prove certe", irregolarità tali da falsare l'intero campionato o, comunque, comportamenti non ineccepibili, ancorché non colpiti da specifiche sanzioni;

RILEVATO che la società Juventus F.C. SpA ha fatto riferimento nel suo esposto a talune investigazioni condotte in sede penale e a iniziative della Procura Federale riguardanti la dirigenza della società F.C. Internazionale Milano SpA, a suo tempo assegnataria del titolo di campione d'Italia, chiedendo la revoca, per tali fatti sopraggiunti, del titolo accordato alla società;

che il detto esposto è stato definito in senso negativo dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con atto impugnato in questa sede;

CONSIDERATO che la materia del contendere, devoluta alla sede arbitrale, sembra concernere sanzioni sportive, lamentando la società Juventus F.C. SpA il rifiuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio di dare avvio a procedure rivolte alla revoca del titolo di campione d'Italia nella esplicazione dello *ius puniendi*;

RILEVATO che la materia attinente alle sanzioni sportive (vd. Corte Costituzionale 19 febbraio 2011 n. 49) consente interventi in forma specifica (caducatori e sostitutivi) solo all'interno dell'ordinamento sportivo da parte di organi della giustizia sportiva;

che, in questo quadro, resta senza significato, per quanto attiene alla domanda principale, avente a oggetto la revoca del titolo di campione d'Italia, la distinzione tra diritti disponibili e indisponibili, risultando le sanzioni sportive affidate, in via alternativa, all'una o all'altra dei due organismi giurisdizionali (vd. art. 1, comma 4, del Codice dell'Alta Corte e l'art. 1, comma 3, del Codice);

RILEVATA invece, per quanto attiene alla richiesta di risarcimento dei danni causati dal provvedimento impugnato - pure proposta in questa sede - la manifesta incompetenza del Tribunale adito in quanto (vd. Corte Costituzionale 19 febbraio 2011 n. 49) resta riservato al Giudice

Amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, il risarcimento dei danni riconducibili alle sanzioni stesse;

P Q M

1. Respinge le istanze di declaratoria di incompetenza del Tribunale di cui ai punti I. *sub* a., b. e c, e II. delle domande arbitrali della Juventus F.C. SpA.
2. Dichiara la manifesta incompetenza del Tribunale in relazione al punto III. delle domande arbitrali della Juventus F.C. SpA.
3. Resta salva e impregiudicata, ai sensi dell'art. 19 del Codice, la possibilità per il costituendo Collegio arbitrale, giudice della propria competenza, di adottare determinazioni anche diverse da quelle di cui al punto 1. della presente pronuncia.

Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato degli adempimenti consequenziali.

Roma, 9 settembre 2011

F.to Alberto de Roberto